



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

## **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA**

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA  
Tel 06 41603241/209/206 - 06.41217061 - Fax 06.4112034 – 06.4100699  
Indirizzo Internet: [lazio.lnd.it](http://lazio.lnd.it)  
e-mail: [dplnd.roma@lnd.it](mailto:dplnd.roma@lnd.it)

# **Stagione Sportiva 2021-2022**

## **Comunicato Ufficiale N°159 del 13/5/2022**

### **Attività di Settore Giovanile e Scolastico**

## **INDICE**

### **ERRATA CORRIGE AL C.U. N. 156 DEL 12/05/2022**

Risultati  
Giustizia Sportiva

**ERRATA CORRIGE AL C.U. N. 156 DEL 12/05/2022****INVECE DI:**

UNDER 16 PROVINCIALE					
GIRONE:	E				
DATA	GIORNATA				
7/05/22	6/R	OSTIANTICA CALCIO 1926	LA SALLE	2 - 2	

**LEGGASI:**

UNDER 16 PROVINCIALE					
GIRONE:	E				
DATA	GIORNATA				
7/05/22	6/R	OSTIANTICA CALCIO 1926	LA SALLE	2 - 0	

# GIUDICE SPORTIVO

Si trascrivono di seguito le decisioni adottate dal Giudice Sportivo presso questa Delegazione Sig. Domenico D'AMBROSIO con l'assistenza del Rappresentante dell'A.I.A. Sig. LAMUSTA FRANCESCO nella seduta del 12 Maggio 2022:

## GIUDICE SPORTIVO

### UNDER 17 PROVINC. -RM-

#### GARE DEL 8/ 5/2022

#### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### DIRIGENTI

#### INVECE DI:

#### INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 27/ 5/2022

ARAMINI EMILIO (FABRICA CALCIO GIOVANILE)

Allontanato per eccessive proteste nei confronti dell'arbitro, si ripeteva al termine della gara con frasi offensive lesive della propria onorabilità.

#### LEGGASI:

#### INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 27/ 5/2022

ARAMINI FABRIZIO (FABRICA CALCIO GIOVANILE)

Allontanato per eccessive proteste nei confronti dell'arbitro, si ripeteva al termine della gara con frasi offensive lesive della propria onorabilità.

## UNDER 14 PROV.-RM

**GARE DEL 7/ 5/2022**

**DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

**INVECE DI:**

**W3 MACCARESE - MASSIMINA**

Visti gli atti ufficiali, rilevato che la gara in epigrafe non è stata disputata per mancata presentazione della Società MASSIMINA

- osservato che la Società predetta non ha preannunciato nè fatto pervenire giustificazioni in merito, per cui si è da considerarsi rinunciataria a tutti gli effetti;

Visto quanto previsto dall'art. 10, comma 1 del C.G.S. e l'art. 53, commi 2 e 7 delle NOIF

SI DECIDE

a) di infliggere alla Società MASSIMINA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 nonchè la penalizzazione di un punto in classifica;

b) di comminare alla stessa l'ammenda di Euro 25,00 (1 rinuncia)

**LEGGASI:**

**W3 MACCARESE - MASSIMINA**

Visti gli atti ufficiali, rilevato che la gara in epigrafe non è stata disputata per mancata presentazione della Società W3 MACCARESE

- osservato che la Società predetta non ha preannunciato nè fatto pervenire giustificazioni in merito, per cui si è da considerarsi rinunciataria a tutti gli effetti;

Visto quanto previsto dall'art. 10, comma 1 del C.G.S. e l'art. 53, commi 2 e 7 delle NOIF

SI DECIDE

a) di infliggere alla Società W3 MACCARESE la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 nonchè la penalizzazione di un punto in classifica;

b) di comminare alla stessa l'ammenda di Euro 25,00 (1 rinuncia)

**Pubblicato in Roma il 13 Maggio 2022**

IL SEGRETARIO  
Giuseppina Pignotti

IL DELEGATO  
Angelo Di Benedetto